

**DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, n. 285 (GU n. 114 Suppl.Ord.
del 18/05/1992)**

NUOVO CODICE DELLA STRADA.

Materia: CIRCOLAZIONE STRADALE

ART. 50 Velocipedi

1. i velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.
2. i velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

LEGGE 3 FEBBRAIO 2003, N.14

**DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI
DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE.
LEGGE COMUNITARIA 2002.**

Art 24.

(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada)

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o piu' ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nota all'art. 24:

- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: "Nuovo codice della strada". Si riporta il testo dell'art. 50 come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 50 (Velocipedi). - 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o piu' ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza".

DIRETTIVA EUROPEA 2002/24/CE: DEFINIZIONE DELLA BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA [\[modifica\]](#)

La direttiva [europea](#) 2002/24/CE (*articolo 1, punto h*) definisce la bicicletta a pedalata assistita come una bicicletta dotata di [motore elettrico](#) ausiliario e con le seguenti caratteristiche:

- potenza nominale massima continua del motore elettrico: 0,25kW
- alimentazione del motore progressivamente ridotta e quindi interrotta al raggiungimento dei 25km/h
- alimentazione del motore interrotta prima dei 25km/h se il ciclista smette di pedalare

Ai [veicoli](#) che soddisfano questa direttiva non viene richiesta l'omologazione e sono considerati a tutti gli effetti come le biciclette tradizionali.

Veicoli invece che non soddisfano contemporaneamente questi requisiti non possono essere considerati biciclette e devono essere quindi omologati e immatricolati.

Questa direttiva è stata recepita in Italia con il decreto [31 gennaio 2003](#) del [Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti](#) ed è pertanto in vigore.